



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI N. 4 "VALERIANA OCCIDENTALE" E N. 4 DIR. A "DUBINO - DELEBIO"
- ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, NEI COMUNI
DI TRAONA E DELEBIO

ORDINANZA N. 147

IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in vari tratti delle strade provinciali in oggetto, disposto dalla scrivente Provincia ed affidato, con determinazione n. 660 del 18 maggio 2026, alla ditta Giudici S.p.A. (P. IVA 00226710168), con sede in via Rondinera n. 17 a Rogno (BG), e più precisamente:

- dal km 11+600 al km 12+300 e dal km 13+100 al km 13+300 della SP n. 4 "Valeriana occidentale", nel territorio del comune di Traona;
- dal km 0+600 al km 1+800 della SP n. 4 Dir. A "Dubino - Delebio", nel territorio del comune di Delebio;

VISTA l'istanza della società Giudici S.p.A., pervenuta in data 1° giugno 2026 e registrata al protocollo n. 18709, con cui è stata chiesta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato, per l'esecuzione dei sopracitati lavori;

VISTA la comunicazione del RUP, Ing. Mirco Rovedatti, acquisita al protocollo n. 18849 del 3 giugno 2026, con la quale vengono specificati i tratti di strada interessati dai lavori;

VISTO altresì che i lavori saranno eseguiti dalla società Elia Strade S.r.L. (P. IVA 00926690132), con sede in via Statale n. 61 a Mandello del Lario (LC), consorzata del Consorzio Larius S.c.a.r.L. (P. IVA 04193500131), con sede in via Privata dei Bravi n. 8 a Valmadrera (LC), subaffidatario dei lavori, come comunicato dalla ditta affidataria;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nelle aree interessate;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il RUP dell'intervento, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nei tratti interessati dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulle strade provinciali n. 4 "Valeriana occidentale", dal km 11+600 al km 12+300 e dal km 13+100 al km 13+300, in comune di Traona e n. 4 Dir. A "Dubino - Delebio", dal km 0+600 al km 1+800, in comune di Delebio, **dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 4 giugno 2026 fino a fine lavori, e comunque entro e non oltre il giorno 16 giugno 2026.**

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali, il traffico dovrà essere ripristinato a doppio senso di circolazione, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza.

Il senso unico alternato sarà attuato per tratti limitati, intermedi e successivi di minore lunghezza, in base alle esigenze del cantiere.

È consentito, alla società esecutrice dei lavori, sospendere per brevi periodi la circolazione per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere, il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

La segnaletica attinente a "lavori", "strada deformata" ed al limite di velocità massima 30 km/h, dovrà permanere ed essere periodicamente verificata dalla ditta esecutrice, fino al completo ripristino della pavimentazione bituminosa in tutte le porzioni di carreggiata interessata dalle lavorazioni.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito e la mancanza di segnaletica orizzontale;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

• Elia Strade S.r.L. - cell. 338 6706763

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica è a carico delle imprese esecutrici.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società Giudici S.p.A., Consorzio Larius S.c.a.r.L. e Elia Strade S.r.L. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse provenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società Giudici S.p.A., Consorzio Larius S.c.a.r.L. e Elia Strade S.r.L. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

RUP: Ing. Mirco Rovedatti (tel. 0342 531222)

Capo cantoniere di zona: geom. Alessandro Marco (cell. 329 2106833)